



N. 74 – gennaio 2025

A.S. n. 1043 – Norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti

Quadro normativo

Il **disegno di legge AS 1043**, presentato dalla senatrice Petrucci (prima firmataria) e dal senatore Liris, è finalizzato ad integrare la normativa vigente in materia di protezione contro i pericoli derivanti da radiazioni ionizzanti, con particolare riferimento al radon, un gas radioattivo naturale. Secondo i proponenti dell'AS 1043, è necessario rafforzare i sistemi di prevenzione del rischio da radon. A questo scopo, il disegno di legge in parola propone di introdurre nel quadro normativo attuale una serie di riferimenti al Piano di Azione Nazionale per il Radon (varato a gennaio 2024), requisiti aggiuntivi per la costruzione di nuovi edifici e altre misure ancora.

Il radon, che può causare gravi malattie ai polmoni, si trova nel suolo, nei materiali da costruzione e nell'acqua. È estremamente insidioso anche perché è invisibile, inodore, incolore, insapore. All'aperto si diluisce e si disperde, ma in ambienti chiusi si concentra, soprattutto quando la ventilazione degli edifici è inadeguata.

In Italia, le prime indagini nazionali sugli effetti nocivi del radon furono condotte tra il 1989 e il 1998. Nel 2002, prima ancora che la normativa imponesse l'adozione di un Piano Nazionale per il Radon, il Ministero della Salute aveva elaborato un progetto in tal senso. Il Ministero, in collaborazione con diversi esperti provenienti da enti nazionali e regionali, aveva predisposto un primo Piano Nazionale Radon (PNR), che prevedeva una serie di azioni centrali e regionali. Dopo l'emanazione della direttiva europea Euratom, anche altri Paesi dell'Unione si sono dotati di piani nazionali contro gli effetti del radon.

Le proposte integrative alla disciplina vigente sono in forma di novelle ad alcuni articoli e a uno degli allegati del [decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101](#), vale a dire l'atto normativo con il quale l'Italia ha recepito la [direttiva europea 2013/59/Euratom](#), che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti. Il **suddetto decreto legislativo n. 101/2020**, la cui versione originaria è stata oggetto di modificazioni già in passato, a suo tempo fu adottato ai sensi dell'**articolo 20, comma 1, lettera a) della legge 4 ottobre 2019, n. 117, nota anche come legge di delegazione europea 2018**. Sempre in tema di riferimenti normativi, si ricorda che il [decreto del](#)

Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 2024 ha recato il vigente **Piano Nazionale di Azione per il Radon 2023-2032**. Quanto alle risorse finanziarie, il **decreto-legge del 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge del 10 agosto 2023, n. 103**, ha previsto agli **articoli 7 e 8 l'istituzione di due Fondi in favore delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano**, finalizzati rispettivamente alla realizzazione di programmi specifici di misurazione della concentrazione media annua di attività di radon in aria e alla progettazione e attuazione di interventi di riduzione e prevenzione della concentrazione di radon in ambienti chiusi, in sinergia con i programmi di risparmio energetico e di qualità dell'aria. Per il Fondo destinato alle attività di misurazione, la dotazione è di 10 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2023-2025, mentre lo stanziamento in favore della progettazione e attuazione di interventi relativi ad ambienti chiusi è di 10 milioni di Euro per un periodo più lungo, ovvero per ciascuno degli anni 2023-2031. I criteri di ripartizione dei due Fondi sono stati fissati con **decreti del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze: decreto n. 1 del 2 gennaio 2025 e decreto n. 3 del 3 gennaio 2025**.

Contenuto

Il disegno di legge AS 1403 consiste in un articolo unico, a comma unico, suddiviso in lettere dalla a) alla e).

Con la sua lettera a), l'articolo 1, comma unico, dell'AS 1403 aggiunge una nuova lettera, *d-bis*), all'articolo 10, comma 2, del citato decreto legislativo 101/2020. Resta fermo che il Piano si basa sul principio di ottimizzazione e individua indicatori di efficacia delle azioni pianificate. La novità è che il Piano individua altresì i criteri per la definizione degli studi geologici, con particolare riguardo alla natura mineralogica e geochimica dei litotipi affioranti tesi a valutare preventivamente il rischio di inquinamento naturale sito-specifico da radon ed eventualmente dei materiali da costruzione.

La lettera b) dell'articolo 1, comma unico dell'AS 1403 interessa l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 101/2020. L'articolo che si intende novellare concerne l'individuazione delle aree prioritarie nelle quali intervenire. Attualmente, si procede effettuando misurazioni di radon, -per gli edifici, effettuandole, riferendole o normalizzandole al piano terra-, acquisendo i relativi dati, individuando come aree prioritarie quelle in cui è maggiore la percentuale di edifici in cui il radon supera il livello di guardia, e procedendo alla pubblicazione di appositi elenchi. Ad integrazione delle misure previste dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 101/2020, un nuovo comma, aggiuntivo, numerato 3-bis, stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvederanno ad inserire, nella norma urbanistica regionale che disciplina gli studi di pianificazione territoriale, l'obbligo di una valutazione sito-specifica del rischio di inquinamento radon, approvato dalle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente.

La lettera c) dell'articolo 1, comma unico, dell'AS 1403, modifica l'articolo 12, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 101/2020. In base all'articolo che si vuole modificare, i

livelli massimi di riferimento espressi in termini di valore medio annuo della concentrazione di attività di radon in aria, per le abitazioni e i luoghi di lavoro costruiti dopo il 31 dicembre 2024, devono essere inferiori di un terzo rispetto ai valori per le abitazioni esistenti (ovvero la soglia massima deve essere 200 Bq m⁻³ invece di 300 Bq m⁻³); ai sensi della novella in commento, tale obbligo rimane ma non sarebbe più sufficiente. **Con la novella**, infatti, si richiede anche che la progettazione delle costruzioni nuove venga eseguita in accordo con le linee guida contenute nel Piano Nazionale di Azione per il Radon, ovvero valutando parametri pertinenti quali, tra gli altri, la concentrazione di radon in tipi di roccia e suolo, e la permeabilità e contenuto di radio-226 dei materiali da costruzione, della roccia e del suolo.

La modifica che l'**AS 1403, articolo 1, comma unico, lettera d)** propone di recare **all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 101/2020** è di tipo sostitutivo. Si tratta del ruolo che gli esperti devono avere negli interventi di risanamento. **Secondo il comma da sostituire**, le misure correttive per la riduzione della concentrazione di radon negli edifici sono effettuate sulla base delle indicazioni tecniche degli esperti in intervento di risanamento radon, sulla base dei contenuti del Piano Nazionale di Azione per il Radon. **Ai sensi del nuovo comma 2**, che sostituirebbe quello vigente, la discrezionalità degli esperti risulterebbe più limitata; le predette misure correttive, infatti, verrebbero effettuate attraverso la valutazione preliminare dei parametri pertinenti e della radioattività naturale nell'ambito territoriale significativo, nonché mediante attività di monitoraggio, analisi, rilevamento geologico, bonifica e risanamento delle costruzioni dalla sostanza inquinante, sulla base delle indicazioni tecniche degli esperti in interventi di risanamento radon, sulla base dei contenuti del Piano Nazionale di Azione per il Radon.

A livello di tecnica legislativa, si osserva che nella nuova formulazione del comma 2 i due riferimenti finali, l'uno alle indicazioni tecniche degli esperti e l'altro al Piano Nazionale, non sono ben coordinati fra loro.

La **lettera e) dell'articolo 1, comma unico, dell'AS 1403** interviene sull'**Allegato II, Sezione I, paragrafo 2, lettera a), del decreto legislativo 101/2020**. La disposizione in questione riguarda i requisiti minimi di cui si deve essere in possesso per essere considerati esperti di interventi di risanamento da radon. Laddove attualmente si indica l'abilitazione professionale per lo svolgimento di attività di progettazione di opere edili, a seguito delle modifiche proposte occorrerebbe un requisito più specifico, vale a dire l'abilitazione professionale per lo svolgimento di attività di analisi e progettazione di interventi di prevenzione, mitigazione, bonifica e risanamento di costruzioni da sostanze inquinanti.

a cura di Vladimiro Satta

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.